



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 59499 promosso da:

OMISSIS, nato a OMISSIS l' OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), deceduto in corso di giudizio, quindi in seguito proseguito, in qualità di coniuge superstite, dalla signora OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, (C.F. OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Guarnacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Antonio Gallonio n.18, pec: avv.giulioguarnacci@legalmail.it, costituitosi in giudizio, a seguito del decesso in corso di giudizio del precedente difensore avv. Antonio Savino, con atto depositato in data 12 maggio 2022

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona

del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli

avv.ti Giuseppina Giannico (pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) Antonella Patteri (pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Coretti (pec

antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e presso i medesimi

elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, negli

Uffici dell'avvocatura centrale dell'Istituto;

- **GUARDIA DI FINANZA** - Centro informatico amministrativo

nazionale – Ufficio Contenzioso Trattamento Economico- nella persona

del Capo ufficio p.t. Ten. Col. Nicola Costa

per la riforma

della sentenza n. 300/2021, depositata in data 16 aprile 2021, della

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 11 luglio 2024, con

l'assistenza della dott.ssa Giorgiantoni Eliana, l'avv. Giulio Guarnacci

per l'appellante OMISSIS, il Capitano Grieco Teresa, per delega di

Nicola Costa, per il Centro informatico amministrativo della Guardia

di Finanza e l'avv. Giannico Giuseppina, in rappresentanza e difesa

dell'INPS.

Esaminati l'atto di appello, le memorie di costituzione, gli altri atti e

documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza la Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti rigettava il ricorso proposto in data 30 ottobre 2017 dal signor OMISSIS, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, arruolato nel 1979 e posto in congedo in data 31 dicembre 2010, con il quale veniva impugnata la determinazione INPS n.4787 del 28 luglio 2017 con cui l'Istituto previdenziale aveva rigettato *“la domanda di pensione privilegiata, datata 30.06.2011, presentata dal Sig. OMISSIS”* conferendo *“l'indennità una volta tanto pari a due annualità di 8^ categoria per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, indicata al punto 4 del verbale BL/B n. 560 del 28.03.2012, ascrivibile alla tabella B, da corrispondersi una sola volta”*.

La vicenda giudiziaria trae origine da un lungo *iter* amministrativo, puntualmente descritto nella memoria di costituzione della Guardia di Finanza nel giudizio di appello.

Con istanza in data 9 febbraio 1989 il ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità *“gastrite e gastroduodenite bulbare”* e *“note di artrosi cervicale”*.

Con verbale n. 2049 in data 6 luglio 1992 la Commissione medica ospedaliera di Caserta ha giudicato l'interessato affetto da *“note di artrosi cervicale”*, ritenendola dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla tabella B ai fini dell'equo indennizzo nonché da *“duodenite bulbare e pregressa gastrite”*, ritenendola dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla 8^ categoria della tabella A, ai fini dell'equo indennizzo. Con parere n. 6932/1993 dell'allora Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in data 5 maggio 1993 è stata

affermata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità *"note di artrosi cervicale"*, ascrivibile *"a nessuna categoria, anziché alla Tab. B, trattandosi solo di note senza alcun deficit funzionale"*.

Con istanza del 30 marzo 1999 lo stesso ha chiesto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità *"cardiopatologia ipertensiva"* e *"bronchite cronica"*; con verbale n. 140 in data 8 marzo 2000 la Commissione medica ospedaliera di Bari ha giudicato l'interessato affetto da *"cardiopatologia sclero ipertensiva"*, ritenendola dipendente da causa di servizio; *"note di broncopatia cronica in tabagista"*, ritenendola non dipendente da causa di servizio; giudicato *"non idoneo permanentemente al servizio nella Guardia di Finanza in modo parziale"*. Con verbale n. 1149 dell'8 marzo 2000 ha giudicato il militare *"non idoneo permanentemente al servizio militare nella G.di F. in modo parziale"* e affetto da *"cardiopatologia sclero ipertensiva"*, ritenendola dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla 6^a ctg. della Tab. A, ai fini dell'equo indennizzo; *"note di broncopatia cronica in tabagista"*, ritenendola non dipendente da causa di servizio; *"note di artrosi cervicale"*, ritenendola dipendente da causa di servizio e non ascrivibile a categoria; *"duodenite bulbare e pregressa gastrite"*, ritenendola dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla 8^a ctg. della Tab. A, ai fini dell'equo indennizzo; le infermità *"cardiopatologia sclero ipertensiva"* e *"duodenite bulbare e pregressa gastrite"* ascrivibili per cumulo alla 5^a categoria della Tab. A..

Con ulteriore istanza in data 14 maggio 2003 il ricorrente ha chiesto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità

“verticalizzazione del tratto lombare. Appuntamento degli spigoli antero-superiori di L3-L4-L5 per spondilosi. Appena ristretto lo spazio intersomatico L4-L5; L5-S1. Megapofisi trasversa di L5”.

Sia la Commissione medica ospedaliera di Bari, con verbale n. 27 in data 8 gennaio 2004, sia il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 278/2007 in data 27 settembre 2007, hanno giudicato l’infermità *“spondilosi lombare iniziale con protusione discale L4-L5 a lieve incidenza funzionale”* non dipendente da fatti di servizio. In seguito il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 31881/2008, in data 3 marzo 2009, ha ritenuto l’infermità *“spondilosi lombari iniziale con protusione discale L4-L5 a lieve incidenza funzionale”* dipendente da causa di servizio.

Successivamente, con istanza in data 4 gennaio 2011 il OMISSIS ha chiesto la concessione della pensione privilegiata per le patologie *“note di artrosi cervicale”, “duodenite bulbare e pregressa gastrite”, “cardiopatía sclero-ipertensiva” e “spondilosi lombare iniziale discale L4-L5 a lieve incidenza funzionale”*. La Commissione medica ospedaliera di Bari, con verbale n. 560 del 28 marzo 2012, ha riconosciuto due annualità di indennità *una tantum* mentre il Comitato di verifica per le cause di servizio, in merito alle sole infermità *“duodenite bulbare e pregressa gastrite” e “cardiopatía sclero-ipertensiva”*, con parere n. 23017 del 4 ottobre 2013, ha giudicato entrambe non dipendenti da causa di servizio. Interessato nuovamente il Comitato di verifica per le cause di servizio, quest’ultimo, con parere n. 37382016, in data 6 marzo 2017, ha

deliberato, per entrambe le infermità *“cardiopatìa sclero-ipertensiva e duodenite bulbare e pregressa gastrite”*, la conferma del precedente parere negativo. Nel frattempo la Commissione medica ospedaliera di Bari, con verbale n. 1208 del 2 luglio 2014 aveva respinto, la domanda di aggravamento in data 12 settembre 2013, relativamente alle infermità *“spondiloartrosi cervicale, a lievissima incidenza funzionale”* e *“spondiloartrosi lombare con protusione discale multiple, a lieve incidenza funzionale”*. In merito alla domanda in data 5 agosto 2014, relativamente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità *“ernie discali cervicali multiple”* è stata riconosciuta dalla Commissione medica ospedaliera di Bari la dipendenza da causa di servizio delle *“ernie discali del tratto C3-C7 a lieve incidenza funzionale”*, ascrivibile a tab. B, ai fini dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha invece giudicato la medesima infermità non dipendente da causa di servizio, con parere in data 15 giugno 2018.

L’oggetto dell’impugnazione con il ricorso ha riguardo alla determinazione n. 4787 del 28 luglio 2017, con la quale la Direzione provinciale INPS di Bari ha rigettato la domanda di pensione privilegiata presentata dal signor OMISSIS in data 30 giugno 2011, riconoscendo la indennità *una tantum*, relativamente alle infermità indicate al punto 4 del verbale 560 del 28 marzo 2012, ascrivibile alla tab. B, da corrisondersi una sola volta (*“spondilosi lombare iniziale con protusione discale L4-L5 a lieve incidenza funzionale”*).

Con il ricorso in sede giurisdizionale invocava il riconoscimento del

diritto “a percepire la pensione privilegiata tab.A vitalizia, di cui alle leggi vigenti, ascrivendola alla categoria che sarà accertata in corso di causa, a decorrere dal congedo, ovvero della diversa data ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul maturato economico”. A tal fine chiedeva che, previa visita diretta, fosse disposta CTU medico legale volta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie ritenute non dipendenti da causa di servizio in sede amministrativa.

2. Con la gravata sentenza il giudice di prime cure ha respinto il ricorso.

Nella motivazione della sentenza si afferma che “Le censure mosse dal ricorrente non offrono elementi di prova idonei a negare la logicità estrinseca dei giudizi espressi dal Comitato di Verifica. Le motivazioni espresse dal citato Organo, infatti, appaiono puntuali e circostanziate, frutto di una complessa istruttoria che ha fatto riferimento a tutti i precedenti di servizio dell’interessato e a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento effettivo dello stesso. Nel caso di che trattasi, infatti, non sono riscontrabili situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio...Gli invocati eventi non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti...”.

3. Con atto di appello in data 16 novembre 2021 il signor OMISSIS ha impugnato la sentenza in epigrafe deducendo “**Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 360 n.5 c.p.c. e 2697 c.c. per aver allegato prova dei fatti non presi in alcuna considerazione. Omessa e/o apparente motivazione ex art.132, n.4 c.p.c. 4**”

eccependo che la gravata sentenza risulta gravemente inficiata da evidente vizio di motivazione e, segnatamente, da omessa motivazione o motivazione apparente.

La parte motiva della pronuncia emessa dal giudice pugliese sarebbe, infatti, palesemente scarna e superficiale e si tradurrebbe in appena una pagina dattiloscritta, peraltro redatta con formula talmente generica e stereotipata dalla quale non sarebbe possibile ravvisare alcuno specifico riferimento alla fattispecie concreta. Nella parte motiva non vi sarebbe cenno alle parti in causa, alle posizioni assunte dal ricorrente, dall'INPS e dal CIAN della Guardia di Finanza; non sarebbero rinvenibili riferimenti alle argomentazioni e alle richieste rese, nel merito e in via istruttoria, sia dal ricorrente nel ricorso che dalle controparti costituite nelle rispettive memorie di costituzione, né vi sarebbe alcun richiamo alle repliche spiegate dal ricorrente in sede di note di trattazione scritta e all'ennesima richiesta istruttoria ivi reiterata.

Con un secondo motivo ha altresì dedotto “**Violazione dell’art. 61 c.p.c. e dell’art. 111 Cost per insufficienza e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla carenza di istruttoria per omessa assunzione di CTU medico- legale**”.

L'appellante rileva, inoltre, che tanto nel ricorso originario, quanto nelle note di trattazione scritta, depositate in vista dell'udienza del 2 dicembre 2020, aveva chiesto l'acquisizione di una C.T.U. medico legale, con visita diretta, finalizzata all'accertamento della causa/concausa di servizio delle patologie denunciate e giudicate

dall'Amministrazione non dipendenti da causa di servizio, nonché all'individuazione dell'esatta ascrivibilità a categoria di pensione delle infermità. Dalla parte motiva della sentenza impugnata, invece, il diritto a vedersi riconosciuto il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio sarebbe stato negato dal giudice di primo grado già all'esito della prima udienza di discussione, senza che questi nemmeno approfondisse i connotati della controversia e senza che dirimesse concretamente, come più volte richiesto da parte attrice, la questione di fatto afferente alla causalità dal servizio delle infermità *"duodenite bulbare e pregressa gastrite"*, *"cardiopatìa sclero-ipertensiva"*, per le quali si sarebbe verificato un netto contrasto di pareri amministrativi. Il CVCS aveva invero escluso il nesso eziologico ma, precedentemente, le medesime patologie sarebbero state già riconosciute dipendenti da causa di servizio, rispettivamente con verbali della CMO di Caserta del 1992 e di Bari del 2000 e altresì ritenute dipendenti dal servizio anche dalla stessa Amministrazione di appartenenza.

Secondo l'appellante, proprio in virtù di siffatta successione discordante di pareri medico-legali emessi dagli organi amministrativi incaricati, sarebbe stato necessario lo spiegamento di un'istruttoria approfondita, agevolmente perseguibile mediante l'accoglimento della relativa istanza di parte contenuta nel ricorso e rinnovata nelle note di trattazione scritta, volta alla nomina di un consulente tecnico che potesse scientemente valutare, con la necessaria perizia e competenza tecnica medico-legale.

Nella sentenza gravata non si ravviserebbe che il ricorrente abbia

richiesto l'approfondimento istruttorio, né tantomeno si rinverrebbe una benché minima motivazione per la quale il giudice ha ritenuto di dover disattendere (*rectius*: ignorare totalmente) tali istanze.

4. In data 20 febbraio 2022 interveniva il decesso del procuratore originariamente costituito nel giudizio di appello, avv. Antonio Savino e, con memoria depositata il 12 maggio 2022, si costituiva quale nuovo difensore l'avv. Antonio Guarnacci, riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dal precedente difensore.

In data OMISSIS interveniva il decesso anche dell'originario ricorrente, sig. OMISSIS, e il giudizio veniva proseguito dalla sig.ra OMISSIS, in qualità di coniuge superstite, avendo dichiarato di avere interesse (*iure hereditatis*) al riconoscimento della pensione privilegiata nei confronti del coniuge defunto, con decorrenza dal suo congedo dal Corpo della Guardia di Finanza (31 dicembre 2010) e fino al suo decesso (OMISSIS), anche in quanto incidente sulla pensione di reversibilità attualmente in godimento (*iure proprio*).

Nella memoria di costituzione in data 18 giugno 2024 la difesa della signora OMISSIS ribadiva che, nelle more del presente giudizio le Sezioni di appello della Corte dei conti, con le sentenze nn.382/2022, n.80/2023, n.191/2023, n.439/2023, 86/2024 riformavano integralmente una serie di sentenze "*gemelle*", pressoché identiche per "*motivazione*" a quella oggetto d'odierno gravame, tutte emesse dalla Corte dei conti – Sez. Puglia (sentenze riformate C.d.C. Puglia n.332/2020, n.154/2020, n.331/2020, n.836/2021, n.837/2021).

In conclusione chiedeva, quindi, di riformare integralmente la

sentenza impugnata con rinvio degli atti al primo giudice affinché, previa acquisizione di CTU, riconosca l'invocata pensione privilegiata in favore dell'originario ricorrente.

5. Si è costituito in giudizio l'INPS, con memoria in data 14 giugno 2024, rilevando, in via preliminare, la ritenuta inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 170 c.g.c., atteso che la sentenza di primo grado si porrebbe al di fuori del perimetro del giudizio di secondo grado. Dalla documentazione versata in atti si evincerebbe che il quadro patologico sarebbe stato adeguatamente apprezzato e valutato in senso sfavorevole all'appellante, sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziale.

Le censure sollevate non coglierebbero nel segno e consisterebbero in una mera replica a quanto già osservato riguardo alle conclusioni medico legali, fatte proprie dal giudice di prime cure, che risulterebbero ineccepibili.

6. Si è costituita in giudizio la Guardia di Finanza, Centro informatico amministrativo nazionale, con memoria in data 20 giugno 2024, chiedendo, in via preliminare, l'estromissione dal giudizio e, in subordine, la declaratoria di inammissibilità del gravame. La sentenza impugnata non risulterebbe affetta dai lamentati vizi. Non sarebbe rilevabile il dedotto difetto di motivazione, istruttoria e motivazione apparente posto che, in particolare, per giurisprudenza costante, i giudizi espressi dal Comitato di verifica per le cause di servizio sarebbero connotati da discrezionalità tecnica e il sindacato esperibile sui medesimi dovrebbe intendersi limitato ai profili di irragionevolezza,

illogicità e travisamento dei fatti.

In applicazione dei principi generali in tema di onere della prova graverebbe sull'attore l'incombenza di dimostrare il fatto costitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.; onere che, nel caso di specie, non sarebbe stato assolto dal ricorrente. Nell'atto di gravame non sarebbero, inoltre, esposti motivi specifici di illegittimità, analiticamente e distintamente per ciascun parere del Comitato di verifica e per ciascuna infermità. Inoltre, non sarebbe dimostrata la dedotta incoerenza e incongruenza tra i vari pareri resi dagli organi amministrativi.

All'udienza pubblica odierna l'avv. Giulio Guarnacci, per l'appellante, ha illustrato i motivi di gravame lamentando una motivazione apparente, in quanto non si considerano né le patologie denunciate dal ricorrente né gli argomenti proposti, supportati da una perizia medico-legale. Ha sottolineato che sono state depositate nove sentenze assolutamente identiche, riformate in appello. Ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per il rinvio al primo giudice. Il capitano Grieco, per il Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza, si è riportata integralmente agli scritti depositati e ha chiesto l'estromissione dal giudizio. L'avv. Giannico, per l'INPS, si è riportata alla memoria difensiva e ne ha chiesto l'accoglimento.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I. Preliminarmente, in merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata con la memoria di costituzione, da parte della

Guardia di Finanza, già sollevata nel primo grado di giudizio e sulla quale la sentenza ha omesso di pronunciarsi, si richiama, quale precedente conforme, la pronuncia di questa Sezione n. 375/2022 per cui *“in assenza di impugnazione della decisione da parte della Guardia di Finanza, ogni valutazione sulla legittimazione passiva della stessa (non compiuta dal primo giudice) è preclusa dall'intervenuta maturazione del giudicato sul punto. La semplice riproposizione, mediante memoria di costituzione nel giudizio di appello, instaurato da altro contraddittore, dell'eccezione non valutata nel precedente grado non può, infatti, dar luogo all'esame della questione, in forza della preclusione processuale riveniente dalla mancata autonoma impugnazione della decisione su una questione non rilevabile d'ufficio”*.

II. L'appello è meritevole di accoglimento nei termini di seguito specificati.

L'art. 170, c. 1 c.g.c. prevede che *“Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*. Le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000, hanno individuato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che rimane deducibile in appello anche il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto, ove la sentenza risulti priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni

non idonee a rivelare la “*ratio decidendi*”. Nella richiamata pronuncia le Sezioni riunite di questa Corte hanno puntualizzato, in relazione al perimetro dei motivi di gravame sindacabili in sede di giudizio pensionistico, che: “a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto”; le questioni di fatto possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c)”.

La limitazione dell’ambito dell’appello in materia pensionistica va, quindi, coordinata con le disposizioni che prevedono l’obbligo di motivare le sentenze (art. 5 c.g.c., art. 132 c.p.c., art. 111 Cost.), per cui configurano violazioni di legge sia la “*radicale mancanza di motivazione*”, sia la presenza di una motivazione solo “*apparente*” ovvero sia costituita da argomentazioni inidonee a rivelare l’*iter* logico su cui trova fondamento la decisione. Vizi che il Collegio reputa sussistere nel caso di specie posto che, secondo i rammentati principi interpretativi delineati dalle Sezioni riunite di questa Corte, tale vizio

motivazionale ricorre qualora la motivazione manchi del tutto su punti decisivi della controversia, oppure sia insufficiente a rendere comprensibile il ragionamento seguito dal giudice per fondare il proprio convincimento (*ex plurimis*, tra le tante più recenti, Sez. II App., n. 14/2024, n.373/2023, n.338/2023, n.309/2022, n. 425/2021; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n.43/2023; Sez. III App., sent. n.532/2023, n.217/2023; Sez. I App.n.283/2023, n.190/2023).

III. Nella fattispecie il giudice di primo grado ha motivato il proprio convincimento con tecnica di integrale rinvio, *per relationem*, ai “*giudizi espressi dal Comitato di Verifica*” in quanto “*frutto di una completa istruttoria*” fondata su “*tutti i precedenti di servizio*” e su “*tutti gli elementi connessi con il servizio stesso*” senza neppure menzionare le infermità rilevanti in giudizio, né fornire elementi per desumere l’*iter* logico che ha condotto al respingimento dei motivi di ricorso. Alcuni riferimenti il decidente fa, invece, ai fatti dedotti, in concreto, per fondare la pretesa avanzata né illustra le ragioni, con una disamina logico-giuridica, di tale asserzione e della sua adesione a tali conclusioni. Così come non spiega per quale motivo “*non sono riscontrabili situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, ovvero specifiche che possano avere influito – anche solo in forma concausale – sull’insorgenza dell’infermità non riconosciuta dipendente*” (in tal senso anche Corte dei conti, Sez. II App., n. 80/2023). Una tale argomentazione era vieppiù necessaria in considerazione del fatto che il ricorrente, nell’atto introduttivo, aveva evidenziato con puntualità i fattori ambientali e lavorativi che avrebbero determinato le rilevate

infermità. Alcuna motivazione è stata, inoltre, resa dal primo giudice in merito al mancato accoglimento della richiesta di disporre ulteriori accertamenti medici legali. Ciò *a fortiori* considerando che la richiesta di disposizione di approfondimento istruttorio a mezzo di CTU medico legale era stata reiterata anche nelle note difensive depositate in primo grado, in replica alle memorie di costituzione della Guardia di Finanza e dell'INPS.

Come rilevato dall'appellante, la genericità della motivazione è tale che nemmeno risultano indicate le diverse patologie per cui la ricorrente ha chiesto l'accertamento della causa/concausa di servizio o una loro più congrua ascrivibilità; la trattazione unitaria, generica e indistinta contenuta in sentenza non ha evidenziato alcun approfondimento delle molteplici patologie, anche afferenti ad apparati diversi. Alcun cenno risulta contenuto nella sentenza alle risultanze, tra gli altri, degli accertamenti medici di cui al verbale della CMO di Caserta del 6 luglio 1992, al verbale della CMO di Bari dell'8 marzo 2000, al D.M. del 21 gennaio 2002 nonché alle argomentazioni del parere medico legale fornito dal consulente tecnico di parte, dott. Stanislao Mangiardi, che aveva concluso per la sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate e per la loro ascrivibilità quantomeno alla VII cat. tabellare. Va rilevato, in punto motivazione, che una pronuncia può ritenersi legittimamente motivata "*per relationem*" ove il giudice - nel recepire le argomentazioni rese nell'ambito di un elaborato tecnico di un organo ausiliario- fornisca un percorso argomentativo adeguato e idoneo a consentire la piena

comprensione dell'*iter* logico seguito. Come chiarito costantemente dal giudice di legittimità, in linea generale, *"nel caso in cui il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, egli non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni. L'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione... Ben potendo il richiamo dell'elaborato, anche "per relationem", implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente"* (Cass. n. 11917/2021, n. 15147/2018, n. 23637/2016) e, *"attraverso opportuni richiami, lasciare desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese"* (Cass. n. 5677/1998, n. 1815/2015). Tale condizione non può dirsi realizzata, però, *"nell'ipotesi in cui a venire in rilievo, per l'adottata tecnica della motivazione, sia la mancata risposta alle deduzioni difensive delle parti che, obliterate dal consulente d'ufficio nella propria relazione, vengano, per l'operato richiamo, ignorate dal giudice"*; ne consegue che *"quando siano state sollevate dalle parti censure dettagliate e non generiche alla c.t.u., il giudice del merito ha l'obbligo di fornire una precisa risposta che, correlata alla specificità della critica, dia conto della scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio con una più puntuale motivazione"* (ex plurimis, Cass. n. 28567/2021). Nella fattispecie il giudice di prime cure si è limitato ad esprimere la propria adesione alle argomentazioni svolte nei giudizi espressi dal Comitato di Verifica senza in alcun modo motivare il proprio convincimento di rigetto delle considerazioni effettuate dal ricorrente, adottando una

motivazione generica ed astratta, priva di effettivo ancoraggio alla fattispecie concreta sottoposta alla sua cognizione. In assenza di un'effettiva ancorché minima valutazione in ordine alla ritenuta infondatezza dei rilievi formulati e delle ragioni di rigetto dell'istanza di supplemento istruttorio, la sentenza impugnata è da ritenersi viziata per motivazione apparente non risultando, quindi, legittimamente resa "*per relationem*". In ragione di quanto esposto, ai sensi dell'art. 170, c. 4 c.g.c., venendo in rilievo omessa o apparente motivazione su punti dirimenti della controversia concernenti questioni di fatto, vanno rimessi gli atti al primo giudice in diversa composizione per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese, anche del grado di appello.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, ai sensi dell'art. 170, c. 4 c.g.c., rimette gli atti al primo giudice in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese, anche del grado di appello.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 17 SETTEMBRE 2024

Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 17 SETTEMBRE 2024

Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 17 SETTEMBRE 2024

Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

SENT. 226/2024